

**SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO “FASE DI SMCG A REGIME” RELATIVO ALL’ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI DI MANUTENZIONE, CONDUZIONE E GESTIONE IMMOBILI E IMPIANTI LOTTO \_\_ A FAVORE DI: \_\_\_\_\_ (CIG \_\_\_\_\_)**

\*\*\*\*\*

L’anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**TRA**

[ \_\_\_\_\_ ], in seguito indicato/a come “l’Amministrazione contraente”, Codice Fiscale \_\_\_\_\_, Partita IVA N. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, all’indirizzo \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, rappresentato/a nel presente atto dal/la Dott./Dott.ssa \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, nominato con *Decreto/Deliberazione* del \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ e domiciliato per la sua carica presso la sede di cui sopra, d’ora in poi “Amministrazione contraente”;

**E**

[ \_\_\_\_\_ ], in seguito indicato come “Fornitore”, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_, rappresentata dal Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, in qualità di Legale rappresentante, domiciliato per il presente atto presso la sede del Fornitore;

**PREMESSO CHE**

- in data \_\_\_\_\_, con atto ai rogiti dell’Ufficiale rogante della Regione Toscana, n. Rep. \_\_\_\_\_ e n. Racc. \_\_\_\_\_, è stato stipulato l’Accordo quadro per l’erogazione del Servizio integrato di manutenzione, conduzione e gestione immobili e impianti tra il Regione Toscana - Soggetto Aggregatore Lotto \_\_ (CIG \_\_\_\_\_) ed il Fornitore \_\_\_\_\_ ;

- il Fornitore, con la sottoscrizione del suddetto Accordo quadro si è obbligato a stipulare il presente contratto e ad eseguirlo sulla base e alle condizioni di cui all'Accordo quadro e relativi allegati;

- in data \_\_\_\_\_ il Fornitore ha presentato il Piano di manutenzione, il Piano dei servizi, ha completato lo sviluppo, integrazione e messa a regime del sistema informativo relativo alla modalità di contabilizzazione delle attività a canone e a misura (*eventuale da inserire nelle ipotesi in cui l'Amministrazione non intenda aderire al sistema di classificazione*) la proposta di classificazione dello stato di conservazione degli immobili, nonché tutta la documentazione prevista all'articolo 3.2 del Capitolo;

- in data \_\_\_\_\_ è stato approvato il Verbale di chiusura della fase di Mobilitazione, come sottoscritto dal Fornitore;

- il Fornitore, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12.5.d ha prodotto le polizze assicurative ivi richiamate;

- in data \_\_\_\_\_ è stato stipulato il Contratto relativo alla Fase di Start-up e che in data \_\_\_\_\_ è stato sottoscritto il Verbale di Conclusione delle attività di Start-up che ha formalizzato, con esito positivo, la verifica della Fase suddetta;

- con *Decreto/Delibera* n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ l'Amministrazione ha approvato la documentazione presentata in fase di Start up si è stabilito di addivenire alla stipula del presente Contratto;

- il Fornitore, ai sensi del Capitolato, è tenuto ad erogare le prestazioni individuate nel presente atto e in tutti i documenti da questo richiamati o allegati a favore dell'Amministrazione contraente nel rispetto di tutta la documentazione approvata e richiamata per l'erogazione del servizio di manutenzione, conduzione e gestione durante la Fase di Start-up.

LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, SI DANNO RECIPROCAMENTE

ATTO CHE:

- le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'Accordo quadro e relativi allegati, il Capitolato speciale normativo e tecnico con i suoi allegati (di seguito Capitolato), il Disciplinare Tecnico, l'offerta economica, l'offerta tecnica richiamati nel presente atto, la documentazione approvata a chiusura della Fase di Start-up anche se non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
- la garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 per la sottoscrizione dell'Accordo quadro opera anche in relazione agli obblighi assunti con il presente Contratto;
- le espressioni ed i termini utilizzati nel presente contratto hanno il significato previsto dall'art. 1.2 (Acronimi e definizioni) del Capitolato;

E

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

**Art. 1 – Oggetto del contratto**

1. Il presente contratto specifico ha ad oggetto il Servizio integrato di manutenzione, conduzione e gestione afferente alla Fase di SMCG a regime, che comprende lo svolgimento, da parte del Fornitore, delle prestazioni e delle attività individuate all'articolo 3.4 del Capitolato. Il Fornitore si obbliga ad eseguire il servizio di manutenzione, di conduzione e gestione presso gli immobili e gli impianti individuati nell'Elenco immobili dell'Amministrazione contraente che si allega al presente Contratto sotto la lettera “\_\_”, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato, nel Disciplinare Tecnico, nell'Accordo quadro e nell'offerta tecnica presentata. Il Fornitore, specificatamente per il servizio di manutenzione, conduzione e gestione di cui al pre-

sente Contratto, si obbliga altresì al pieno rispetto del Piano di Manutenzione, che definisce le prestazioni da eseguire (tipologie di servizi – componenti – elementi tecnici) e del Piano dei Servizi – già approvati dall'Amministrazione a chiusura della Fase di Mobilitazione e dalla stessa confermato a chiusura della Fase di Start-up che ne costituiscono – anche se non materialmente allegati al presente Contratto – parte integrante e sostanziale.

2. Il Fornitore durante il periodo di vigenza contrattuale è tenuto a provvedere al costante aggiornamento dei dati (upgrade) ed in particolare ad effettuare le attività di cui alle lettere c), d), e), g), h), i), j), k), n), m), o), p), q), r), s), t), u) dell'art. 3.2 del Capitolato.

3. Il Fornitore, durante il periodo di vigenza contrattuale, si obbliga ad eseguire gli interventi opzionali (prestazioni extracanonone e servizi accessori) indicati nel presente Contratto e previa emissione di specifici Ordini di esecuzione, secondo le modalità previste nel Capitolato e relativi allegati e secondo quanto previsto nell'Offerta tecnica. Si rimanda agli articoli 5.12 e 5.13 del Capitolato.

**Art. 2 – Modalità di erogazione del Servizio integrato di manutenzione, conduzione e gestione**

1. Il Fornitore è tenuto, a destinare allo svolgimento del servizio di manutenzione, conduzione e gestione degli immobili e impianti il personale destinato e le ore relative come risultanti dalla SCHEDA "D" che si allega al presente contratto sotto la lettera "\_\_\_", (eventuale) nonché a destinare l'ulteriore personale richiesto dall'Amministrazione contraente e concordato in fase di Mobilitazione per numero di ore pari a \_\_\_\_\_ per ..... (indicare le attività del presidio aggiuntivo)

2. Il Fornitore è tenuto, nell'eseguire le prestazioni relative al servizio di manutenzione, conduzione e gestione degli immobili e degli impianti, al rigoroso rispetto delle

modalità di esecuzione delle prestazioni riportate nell'Accordo quadro e relativi allegati e nell'Offerta tecnica presentata in sede di gara sul Sistema telematico START, cui espressamente si rinvia, nonché al rigoroso rispetto della documentazione approvata dall'Amministrazione a chiusura della Fase Mobilitazione, tra la quale rientra il Piano di Manutenzione e il Piano dei Servizi, confermati o modificati dall'Amministrazione a chiusura della Fase di Start-up. Il Fornitore riconosce che il mancato rispetto delle condizioni cui si è impegnato con la presentazione della documentazione di cui sopra costituisce inadempimento contrattuale.

3. Il Fornitore deve mantenere gli immobili e gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità alla normativa vigente ed è responsabile della corretta manutenzione degli stessi. Le componenti di un immobile e di un impianto mantenuti in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano mantenuti secondo la regola dell'arte.

4. Il Fornitore è espressamente tenuto ad effettuare gli aggiornamenti annuali dei Piani secondo quanto previsto nel Capitolato, oltre che ad effettuare tutti gli aggiornamenti di documentazione secondo quanto previsto nel Capitolato stesso, cui espressamente si rimanda.

5. Il Fornitore, nell'erogazione del servizio di manutenzione, conduzione e gestione degli immobili e degli impianti, compreso i casi in cui riceva richieste di intervento post danno è tenuto, a prescindere dal valore dell'intervento, ad effettuare tutte le operazioni ritenute idonee ad evitare situazioni di pericolo (cd. messa in sicurezza).

6. Il Fornitore è tenuto ad effettuare i servizi accessori nei limiti dell'importo individuato nel presente Contratto quali: .....; riconosce espressamente che l'indivi-

duazione dello specifico servizio viene effettuato dall'Amministrazione nell'Ordine di Esecuzione che vincola il Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni ivi dedotte. L'Amministrazione potrà attivare i servizi accessori mediante emissione di uno o più ordini di esecuzione.

7. In relazione agli interventi di cui alle lettere a) e b) del primo capoverso dell'articolo 5.12.a del Capitolato (interventi di miglioramento e interventi di riqualificazione), l'Amministrazione procede con la determinazione dell'importo mediante redazione di computo metrico estimativo prendendo a riferimento gli importi per le opere compiute del Prezzario Lavori Pubblici in coerenza a quanto stabilito dalla nota metodologica, adottato da Regione Toscana vigente nell'anno dell'assegnazione dell'intervento e relativo alla Provincia di \_\_\_\_\_ (*prendere a riferimento la Provincia ove è ubicata l'Amministrazione*), ai quali viene applicato il ribasso del 20%. L'Amministrazione richiede al Fornitore, sulla base della perizia/progetto esecutivo dello specifico intervento da effettuare in concreto, un incremento del ribasso applicato sul computo metrico dalla stessa Amministrazione ai sensi del precedente capoverso. L'Amministrazione procede a valutare il ribasso offerto e non ha alcun obbligo di affidare l'intervento al Fornitore o di remunerare in alcun modo le attività propedeutiche da questo effettuate e rinuncia espressamente ad opporre eccezioni in merito.

8. Il Fornitore, per prestazioni di importo inferiore a € 40.000,00, si assume l'onere di presentare all'Amministrazione tutta la documentazione utile per la definizione tecnico-economica dell'intervento da realizzare nonché la progettazione necessaria per eseguire le suddette prestazioni, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione.

9. Il Fornitore in relazione agli interventi di efficientamento, art. 5.12 lett. c) del Ca-

capitolato, è tenuto ad attenersi a quanto ivi previsto, cui espressamente si rinvia.

10. Il Fornitore è tenuto ad interfacciarsi con il Sistema informativo Regione Toscana\_ GOVERNANCE Patrimonio Amministrazioni (SIRT\_GOPA) che costituisce lo strumento informativo per la manutenzione, conduzione e gestione degli impianti e degli immobili affidati con il presente contratto, nonché ad implementarlo e aggiornarlo in relazione alle attività svolte. Si rimanda al Capitolato per le ulteriori specifiche.

11. Il Fornitore è tenuto a fornire l'elenco del personale impiegato per lo svolgimento del Servizio di manutenzione, conduzione e gestione oggetto del presente Contratto e ad aggiornarlo durante tutto il periodo di vigenza contrattuale ed è in particolare tenuto all'osservanza della clausola sociale di cui all'articolo 12.2.g del Capitolato. Il Fornitore, in relazione allo svolgimento degli interventi opzionali è tenuto a comunicare all'Amministrazione il personale impiegato. Le informazioni di cui al presente comma devono essere inserite su SIRT\_GOPA, nell'apposita sezione del Portale di progetto.

12. Il Fornitore è tenuto a condurre, gestire ed effettuare la manutenzione programmata e correttiva degli impianti e delle strutture, sia delle aree interne che delle aree esterne, utilizzando personale abilitato a norma di legge e nel rispetto delle norme CEI, delle Norme UNI, dei regolamenti sanitari e di eventuali prescrizioni dell'Amministrazione, senza interruzione nell'esercizio delle attività e dei servizi erogati dalla stessa. Per le aree a verde il Fornitore si obbliga alla formazione specifica dei manutentori del verde, al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia, in merito, in particolare, alla capacità professionale del Fornitore stesso e alle modalità di svolgimento delle operazioni.

13. Il Fornitore è responsabile nei confronti del personale impiegato per l'esecuzione

delle prestazioni oggetto del presente Contratto ed è tenuto al rispetto degli obblighi ai sensi dell'articolo 14 dell'Accordo quadro che si intende espressamente richiamato.

14. In relazione alle prestazioni extracanonone il Fornitore dovrà rendicontare mensilmente lo stato di avanzamento della realizzazione e l'andamento degli interventi. Il Fornitore è tenuto ad inviare, attraverso il portale di progetto, il rendiconto mensile degli interventi effettuati entro i primi cinque giorni del mese successivo. La presentazione del rendiconto è condizione indispensabile per effettuare la contabilità.

In casi eccezionali, di fronte al chiaro rischio d'imminente degrado del bene, fermo l'obbligo del Fornitore della messa in sicurezza, sono ammissibili interventi di riqualificazione preventiva che verranno contabilizzati solo ove il Fornitore dimostri la necessità dell'intervento finalizzati a prevenire situazioni di imminente pericolo.

Al termine delle prestazioni il Fornitore deve presentare la documentazione tecnica finale e gli elaborati "come costruito" debitamente timbrati e sottoscritti da un professionista abilitato.

15. La contabilizzazione delle prestazioni extracanonone e dei servizi accessori sarà effettuata in contraddittorio tra le parti. Le modalità saranno descritte nello specifico Ordine di Esecuzione a cura del RES.

16. *(Eventuale: In caso di RTI): Le imprese, facenti parti del Raggruppamento Temporaneo di Imprese che eseguiranno le prestazioni a favore dell'Amministrazione sono:*

*Impresa \_\_\_\_\_ che svolge le seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_*

*Impresa \_\_\_\_\_ che svolge le seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_*

*Impresa \_\_\_\_\_ che svolge le seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_*

17. Il Fornitore individua quali membri del Gruppo di Coordinamento e Controllo i

soggetti indicati nel documento “Composizione del GCC” che si allega al presente

Contratto sotto la lettera “\_\_\_”. Per eventuali sostituzioni dei membri del GCC trova applicazione la procedura di cui all’articolo 7.2 del Capitolato.

18. Il Fornitore espressamente riconosce che la stipula del presente contratto non costituisce titolo all’esecuzione delle prestazioni extracanoniche e dei servizi accessori e che l’Amministrazione potrà affidare, nel rispetto della vigente normativa in materia, ad altro operatore ed espressamente rinuncia ad opporre eccezioni in merito.

19. Il Fornitore è tenuto ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto con obbligo di risultato e con piena responsabilità della gestione degli immobili e impianti.

20. *(Eventuale in caso di subappalto richiesto dal Fornitore prima della stipula del Contratto e autorizzato dal RUP): L’impresa subappaltatore o le imprese subappaltatrici \_\_\_\_\_ è stata/sono state autorizzate dal RUP dell’Accordo quadro a svolgere attività in subappalto ed eseguiranno, a favore dell’Amministrazione le seguenti prestazioni \_\_\_\_\_.* Il Fornitore è responsabile in via esclusiva per le prestazioni eseguite dal/i subappaltatore/i indicato/i.

20. *(Eventuale qualora non sia stata richiesto il subappalto dal Fornitore prima della stipula del Contratto) E’ ammesso il subappalto con riferimento alle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_.* Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 da parte del RUP dell’Accordo quadro. Fino a tale data non è ammesso l’affidamento delle prestazioni in subappalto.

### **Art. 3 – Durata del contratto**

1. Il presente contratto decorre dalla data odierna di sottoscrizione e ha una durata di \_\_\_ mesi dall’avvio delle prestazioni come stabilito in apposito verbale sottoscritto tra le parti *(non inferiore a 24 mesi)*.

2. Gli interventi opzionali affidati al Fornitore devono concludersi nel periodo indicato nel relativo Ordine di esecuzione.

3. La durata del presente contratto può essere prorogata dall'Amministrazione contraente nelle ipotesi in cui sia stata prorogata la durata dell'Accordo quadro e per un periodo corrispondente. In tal caso, l'Amministrazione contraente trasmette al Fornitore l'atto con il quale è predisposta la proroga almeno dieci giorni prima della scadenza contrattuale.

#### **Art. 4 – Importo del contratto**

1. L'importo del Contratto così come risulta dalla SCHEDA "C" che si allega al presente Contratto sotto le lettera " " è pari a Euro: \_\_\_\_\_ determinato come di seguito:

- Importo S1 ( $CM_{S1}$ ) pari a Euro \_\_\_\_\_ (45% totale S1)

- Importo S2 ( $CF_{S2}$ ) pari a Euro \_\_\_\_\_

- Importo S3 ( $CV_{S3}$ ) pari a Euro \_\_\_\_\_

- Importo S4 ( $CR_{S4}$ ) pari a Euro \_\_\_\_\_ (*min 5% - max 35% somma importi  $CM_{S1}$ ,  $CF_{S2}$ ,  $CV_{S3}$* );

- Importo S5 ( $CS_{S5}$ ) pari a Euro \_\_\_\_\_ (*max 10% somma importi  $CM_{S1}$ ,  $CF_{S2}$ ,  $CV_{S3}$* );

- importo costi sicurezza per riduzione/eliminazione delle interferenze pari a Euro \_\_\_\_\_ così come risultanti dal Documento Unico per la Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)/PSC ~~tipologico~~ che si allega al presente atto sotto la lettera " ".

2. Gli importi come sopra indicati relativi ai corrispettivi  $CF_{S2}$  e  $CV_{S3}$  sono stati individuati in relazione alla classificazione degli immobili e risultanti dalla SCHEDA "A" allegata al verbale di chiusura della Fase di Mobilitazione. Fermo il

rispetto della somma dei corrispettivi  $CF_{S2}$  e  $CV_{S3}$ , l'importo dei suddetti  $CF_{S2}$  e  $CV_{S3}$  corrispettivi verrà rivalutato, con cadenza annuale in relazione alla determinazione del livello di obsolescenza degli immobili e secondo quanto previsto all'art. 11.3.b. del Capitolato. Il Fornitore espressamente riconosce che la ridefinizione del livello di obsolescenza deve essere approvato dall'Amministrazione e che, in caso di mancata approvazione, il livello di obsolescenza non subirà rimodulazioni; al tal fine il Fornitore rinuncia espressamente ad opporre eccezioni in merito.

*2. Oppure in relazione alle decisioni assunte dall'Amministrazione in merito alla classificazione degli immobili: Gli importi come sopra indicati relativi ai corrispettivi  $CF_{S2}$  e  $CV_{S3}$  sono stati individuati in relazione alla decisione dell'Amministrazione di assegnare tutti gli immobili - la cui manutenzione, conduzione e gestione è affidata al Fornitore - in classe 7. Il Fornitore espressamente riconosce che, in tutto il periodo di vigenza contrattuale, non si procederà con la ridefinizione del livello di obsolescenza che rimane, pertanto fisso e immutabile; al tal fine il Fornitore rinuncia espressamente ad opporre eccezioni in merito.*

3. In caso di proroga del Contratto l'importo  $CF_{S2}$  e  $CV_{S3}$  verrà incrementato in maniera corrispondente alla durata della stessa.

4. Nelle ipotesi in cui l'importo  $CV_{S3}$  non fosse interamente utilizzato durante la vigenza contrattuale determinata al precedente articolo 2, la somma residua incrementerà il valore S4 del contratto SMGC a regime. Analogamente, nei casi in cui l'importo S3 sopra individuato non fosse sufficiente per l'erogazione del servizio di manutenzione conduzione e gestione, l'Amministrazione utilizzerà l'importo individuato per le prestazioni extracanonale ( $CR_{S4}$ ).

5. L'importo individuato per le prestazioni extracanonone (CR<sub>s4</sub>) verrà utilizzato dall'Amministrazione per remunerare il Fornitore in relazione a tutte le ipotesi previste dal Capitolato che prevedono il riconoscimento di un importo connesso ai risultati qualitativi raggiunti dallo stesso nell'esecuzione delle prestazioni e per le ipotesi di cofinanziamento nel caso di realizzazione di interventi di efficientamento energetico.

6. Gli importi come sopra individuati sono da considerarsi quali importi contrattuali massimi, il Fornitore non vanta alcun titolo in relazione alla loro mancata utilizzazione da parte dell'Amministrazione.

#### **Art. 5 – Corrispettivi**

1. I corrispettivi per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto e afferenti al Servizio di manutenzione, conduzione e gestione (CM<sub>s1</sub>, CF<sub>s2</sub> e CV<sub>s3</sub>), sono considerati remunerativi dal Fornitore e risultano determinati con le modalità previste al Capitolo 6 del Capitolato e stabiliti ai sensi dell'Offerta economica presentata dal Fornitore e allegata all'Accordo quadro, come risultanti dalla SCHEDA "B" che, aggiornata con i ribassi di gara, si allega al presente Contratto sotto la lettera " \_ " .

2. Il corrispettivo CM<sub>s1</sub> è comprensivo di tutte le spese per remunerare le attività indicate all'art. 3.3 del Capitolato che devono essere svolte durante il periodo di vigenza contrattuale.

2. I corrispettivi CF<sub>s2</sub> e CV<sub>s3</sub> risultano dalla SCHEDA "C" e sono replicati sul sistema SIRT\_GOPA. L'Amministrazione corrisponderà al Fornitore gli importi che deriveranno dalla contabilità gestita mediante il suddetto sistema secondo quanto previsto nel Capitolato.

3. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le spese connesse allo

svolgimento delle prestazioni come individuate nel Capitolato, nel Disciplinare, nell'offerta tecnica, nel Piano di Manutenzione, nel Piano dei Servizi e in tutta la documentazione presentata dal Fornitore alla chiusura della Fase di Mobilitazione come approvata dall'Amministrazione.

4. Il corrispettivo contrattuale (CS<sub>SS</sub>) relativo ai servizi accessori è determinato secondo quanto previsto all'art. 6.5 del Capitolato, in relazione ai ribassi risultanti dall'Offerta economica presentata dal Fornitore in sede di gara. Il corrispettivo suddetto è comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, connesse allo svolgimento, a regola d'arte, di tutte prestazioni relative al Servizio S5, come individuato nell'Ordine di esecuzione emesso dall'Amministrazione.

4. Il corrispettivo contrattuale (CR<sub>S4</sub>) relativo alle prestazioni extracanone è individuato, ai sensi del Capitolato, in relazione a ciascun intervento. Il corrispettivo contrattuale per la realizzazione della prestazione extracanone è definito nell'Ordine di Esecuzione e una volta determinato, secondo le regole previste nel Capitolato, si intende comprensivo di tutte le spese, nessuna esclusa, per la realizzazione dell'intervento stesso.

5. I corrispettivi contrattuali saranno correlati all'effettivo svolgimento delle attività e non risultano garantiti.

6. Per le parti non sopra esplicitate si rimanda alla disciplina prevista nell'Accordo quadro.

#### **Art. 6 – Liquidazione dei corrispettivi e modalità di fatturazione**

1. La liquidazione dei corrispettivi viene effettuata, bimestralmente, ai sensi del Capitolo 11 del Capitolato, previa presentazione di fattura. La gestione della contabilità relativa alle prestazioni oggetto del presente Contratto avviene secondo quanto previsto al richiamato Capitolo 11.

2. Per la liquidazione del corrispettivo CM<sub>S1</sub> relativo alla fase di SMCG la contabilità è predisposta su base mensile per l'intera durata dei servizi manutentivi (DCM: Durata Contratto in Mesi - SMCG a regime) pro quota del 40% dell'importo totale pari a CM<sub>S1</sub>; la quota residua verrà liquidata con la rata di saldo; si rinvia alla specifica disciplina prevista all'art. 11.3.a del Capitolato.

3. Per il servizio di manutenzione, conduzione e gestione (CF<sub>S2</sub> e CV<sub>S3</sub>) la contabilità è gestita mediante il sistema SIRT\_GOPA; si rinvia alla specifica disciplina prevista all'art. 11.3.b del Capitolato.

4. Per i servizi accessori e le prestazioni extracanonone la liquidazione dei corrispettivi, ferma la cadenza bimestrale, viene effettuata a misura e la contabilità è disciplinata negli ordini di esecuzione.

5. Il Fornitore procede con l'emissione della Fattura, solo a seguito dell'emissione del Certificato di Pagamento, per un importo corrispondente a quanto ivi previsto. Si rinvia al Capitolo 11 del Capitolato.

6. Le fatture dovranno essere emesse in modalità elettronica e dovranno essere intestate a \_\_\_\_\_ CF \_\_\_\_\_ - CUU \_\_\_\_\_ -  
devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica", con l'indicazione del codice CIG \_\_\_\_\_

7. Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello "Split payment", il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo "Esigibilità IVA" la lettera "S" (Scissione pagamenti).

*(in caso di RTI) Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e*

*prima dell'emissione e trasmissione all'Amministrazione delle fatture ad opera della società mandante, la società capogruppo \_\_\_\_\_ è tenuta a comunicare all'Amministrazione, tramite il Portale di Progetto, o tramite PEC ove espressamente richiesto dalla stessa, le prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite dalla società mandante con l'indicazione del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione della società capogruppo, in occasione di ciascuna fatturazione della società mandante, costituisce condizione per l'accettazione delle fatture; pertanto, in caso di ricevimento di fatture emesse dalla società mandante, ed in assenza di specifica comunicazione della società capogruppo che autorizza la fatturazione, l'Amministrazione rifiuterà la fattura ricevuta dalla società mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.*

8. Le fatture emesse dal Fornitore (in caso di RTI da tutte le imprese del raggruppamento) e dal Subappaltatore, ad eccezione della fattura emessa a saldo della prestazione, dovranno essere coerenti con i relativi certificati di pagamento, i quali saranno emessi al netto della ritenuta dello 0,50 % di cui all'art. 30, co. 5bis, del D. Lgs. 50/2016. La fattura emessa dal Fornitore (in caso di RTI da tutte le imprese del raggruppamento) e dal Subappaltatore a saldo della prestazione dovrà essere coerente con il certificato di verifica di conformità redatto ai sensi dell'art. 11.4.b del Capitolato.

9. L'Amministrazione contraente effettua i pagamenti, previo svolgimento delle verifiche di legge, a favore del Fornitore/Impresa mandataria (in caso di Raggruppamento), in conformità alla disciplina prevista nel Capitolato, mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca "....." - Agenzia n. .... - di ..... - Codice IBAN .....o su un diverso conto corrente, bancario o postale

che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

10. Per le prestazioni extracanonone dal corrispettivo viene trattenuta una quota del 5% dell'importo di ciascun intervento che verrà liquidata alla consegna di tutta la documentazione tecnica, Di.Co., certificazioni, as built, ecc. e all'implementazione del sistema informativo relativa a ciascun ordine di esecuzione.

11. Per i Servizi accessori dal corrispettivo viene trattenuta una quota del 5% dell'importo di ciascun intervento che verrà liquidata alla consegna di tutta la documentazione afferente alla specifica prestazione individuata in ciascun ordine di esecuzione.

12. Il pagamento della rata di saldo di tutti corrispettivi determinati ai sensi del presente contratto, è subordinato alla stipula, da parte del Fornitore, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di verifica di conformità, di apposite garanzie fideiussorie, conformi allo schema tipo del D.M. 31/2018, emesse per un importo garantito pari all'importo delle rispettive rate di saldo, oltre IVA, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione rispettivamente del certificato di cui sopra e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso. La Garanzia della rata di saldo cessa dopo 24 mesi dall'emissione dei certificati suddetti.

13. Il Sig. \_\_\_\_\_ esonera l'Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo effettuati.

14. Per le parti non specificate nel presente articolo si rimanda al Capitolo 11 del Capitolato e all'art. 10 dell'Accordo quadro che si intendono espressamente richiamati.

#### **Art. 7 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto e del subcontratto, un'apposita clausola con la quale, ciascuna parte, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata normativa.

2. Il Fornitore è tenuto a dare immediata comunicazione all'Amministrazione, al RUP dell'Accordo quadro e alla Prefettura ove ha sede l'Amministrazione della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

#### **Art. 8 – Responsabile dell'esecuzione del contratto e Direttore dell'esecuzione**

1. Il Sig. .... è il Responsabile dell'esecuzione del contratto che svolge le funzioni di cui all'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 e quelle individuate nel Capitolato.

2. Il Sig. .... è nominato quale Direttore dell'esecuzione del contratto.

#### **Art. 9 – Verifica di conformità**

1. Alla scadenza del contratto, l'Amministrazione contraente esegue la verifica tecnica e contabile delle prestazioni eseguite dal Fornitore relative al servizio di manutenzione, conduzione e gestione erogato.

2. L'Amministrazione emette il Certificato di Verifica di Conformità con i contenuti di cui all'art. 11.4.b del Capitolato.

3. Per le prestazioni extracanoniche oggetto del presente Contratto l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 11.4.c. del Capitolato ed alle condizioni ivi riportate emette il Certificato di regolare esecuzione che costituisce accettazione provvisoria delle prestazioni.

4. L'accettazione definitiva dei servizi avviene dopo 12 mesi dall'emissione del Certificato di Verifica di Conformità; l'accettazione definitiva delle prestazioni extracanoniche avviene dopo 24 mesi dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

5. Le risultanze della verifica di tutte le prestazioni oggetto del contratto sono inviate al RUP dell'Accordo quadro e inserite sul Portale di progetto presente su SIRT\_GOPA a cura dell'Amministrazione contraente.

#### **Art. 10 – Sub-contratti, divieto di cessione del contratto**

1. Il Fornitore è tenuto a comunicare, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione delle prestazioni, all'Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto. In tali casi, il Fornitore indica il codice CIG derivato acquisito dall'Amministrazione contraente per i pagamenti a favore del subcontraente.

2. E' vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di violazione di detto obbligo si procede con la risoluzione, ex art. 1456 cod. civ., del Contratto specifico. Si applica quanto previsto all'articolo 12 dell'Accordo quadro.

#### **Art. 11 – Cessione del credito**

1. La cessione del credito è disciplinata dal comma 13 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e dalla L. 21.02.199. n. 52.

2. Il Fornitore dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente contratto, sul quale ricevere gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del CIG derivato n. \_\_\_\_\_. L'Amministrazione contraente

provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

3. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o mediante scrittura privata autenticata dovrà essere notificato all'Amministrazione contraente e depositato sul Portale di Progetto presente su SIRT\_GOPA.

#### **Art. 12 – Obblighi e responsabilità del Fornitore**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri previsti dal Capitolo 12 del Capitolato con le specifiche previste nell'Accordo che si intendono, rispettivamente ed integralmente, richiamati.

2. Il Fornitore assume a proprio carico tutte le conseguenze derivanti dalla mancata messa in sicurezza dei luoghi.

#### **Art. 13 – Estensione degli obblighi del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici**

1. Il Fornitore, in ottemperanza al Codice di Comportamento dei propri dipendenti adottato dall'Amministrazione con *Decreto/Delibera* \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, quale parte integrante del presente Contratto, sebbene non allegato e reso disponibile allo stesso è tenuto a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo ed all'attività svolta.

2. Il Fornitore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione è tenuto a trasmettere copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo e ad inserire, sul Portale di Progetto presente su SIRT\_GOPA, o a inviare, tramite PEC, comunicazione di avvenuta trasmissione.

**Art. 14 – Polizze assicurative**

1. Secondo quanto previsto dall'art. 12.5.d "Polizze Assicurative" del Capitolato, il

Fornitore ha stipulato:

- la Polizza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ ;

- la Polizza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ con \_\_\_\_\_ ;

.....che risultano valide ed operanti in relazione alle attività di cui al presente contratto.

2. Il Fornitore è tenuto a dimostrare l'operatività delle garanzie assicurative sopra indicate durante l'intera durata del Contratto, a tal fine è tenuto a produrre all'Amministrazione contraente entro 15 giorni dalla data di scadenza delle stesse, i relativi titoli di rinnovo debitamente quietanzati.

**Art. 15 – Penali, risoluzione del contratto e recesso**

1. L'Amministrazione contraente applica le penali in relazione alle inadempienze riscontrate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto per le ipotesi e nella misura indicata all'art. 12.8 del Capitolato e secondo quanto previsto all'art. 15 dell'Accordo quadro, che si intendono espressamente richiamate.

2. L'Amministrazione potrà risolvere il presente Contratto per le ipotesi stabilite all'art. 12.11 del Capitolato che si intende interamente richiamato.

3. L'Amministrazione contraente potrà procedere, al verificarsi delle ipotesi di cui ai punti precedenti, all'escussione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 16 dell'Accordo quadro.

4. L'Amministrazione contraente potrà recedere dal presente contratto alle condizioni, espressamente accettate dal Fornitore, individuate all'art. 19 dell'Accordo quadro cui espressamente si rinvia. E' preclusa al Fornitore la possibilità di recedere dal Contratto.

5. L'Amministrazione contraente ha facoltà di procedere con il recesso parziale e la sospensione del Servizio di manutenzione, conduzione e gestione oggetto del presente contratto nei soli casi di chiusura completa di edifici. In relazione alla chiusura temporanea di locali per esigenze aziendali, l'Amministrazione, così come previsto all'art. 11.3.b.1 del Capitolato, comunica al Fornitore i locali che verranno esclusi dal funzionamento al fine di escluderli dalla contabilità. Si procede analogamente a quanto sopra indicato nelle ipotesi in cui l'indisponibilità di edifici o locali derivi dall'esecuzione di prestazioni extracanoniche. Il Fornitore, al verificarsi di ipotesi di recesso parziale o sospensioni, rinuncia espressamente ad opporre eccezioni in merito, ivi compreso in relazione a eventuali risarcimento danni.

6. Il Fornitore non può recedere dal contratto.

#### **Art. 16 – Trattamento dei dati personali**

1. Il Fornitore è tenuto ad assicurare la più assoluta riservatezza delle informazioni, dei documenti, degli atti amministrativi e di qualsiasi materiale cui venga a conoscenza, anche in modo fortuito, nell'esecuzione della prestazione.

2. Il Fornitore non potrà divulgare o diffondere in alcun modo e forma, né far alcun uso diretto o indiretto, delle informazioni e dei dati di cui sia venuto in possesso nell'espletamento delle attività, se non nei limiti strettamente necessari per l'esecuzione del contratto ovvero espressamente autorizzati dall'Amministrazione contraente.

3. Con specifico riferimento ai dati personali, il Fornitore si impegna al rispetto dei principi e delle norme del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e ad adottare misure di sicurezza adeguate.

4. *(Eventuale) Il Fornitore è tenuto al rispetto delle specifiche istruzioni dettate*

*dall'Amministrazione contraente dirette a prevenire ed evitare qualsiasi violazione della normativa citata che si allegano al presente contratto sotto la lettera “\_”.*

5. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di riservatezza e sicurezza.

A tal fine, si impegna a fornire apposite istruzioni al proprio personale in ordine alle vigenti disposizioni in materia ed alle eventuali misure di prevenzione indicate dall'Amministrazione, garantendo la massima diligenza professionale nell'esecuzione delle prestazioni.

6. Il Fornitore risponde inoltre dei danni procurati a terzi, siano essi dipendenti, utenti o persone comunque interessate e/o coinvolte a qualsiasi titolo nell'attività dell'Amministrazione contraente, commessi in violazione della normativa citata.

7. Il Fornitore che agisce in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni dell'Amministrazione contraente o che adotta misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato ai soggetti interessati. In tal caso, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il contratto, salvo il risarcimento del maggior danno.

*Le amministrazioni contraenti disciplinano il rapporto afferente il trattamento dei dati personali con il Fornitore sentito il proprio DPO.*

#### **Art. 17 – Spese contrattuali**

1. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni del D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, del D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni.

2. L'IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell'Amministrazione contraente mentre le spese di bollo sono a carico del Fornitore.

3. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiederà la registrazione.

#### **Art. 18 – Foro competente**

1. Tutte le controversie insorte tra le parti derivanti o connesse al presente contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, che non si sono potute definire in via bonaria, saranno risolte in sede giudiziaria, secondo la normativa vigente. In tali casi sarà competente in via esclusiva il Foro di \_\_\_\_\_ con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

#### **Art. 19 – Rinvio**

1. Per quanto non espressamente sopra descritto in relazione all'esecuzione della prestazione oggetto del presente contratto si applica:

- l'Accordo quadro;
- il Capitolato e tutti i suoi allegati;
- il Disciplinare Tecnico;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- la Legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro);
- "Regolamento di attuazione" della Legge regionale 38/2007 approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 30/R del 27/05/2008 e successive modifiche e integrazioni, per le parti compatibili;
- dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

*firmato digitalmente*

*per l'Amministrazione contraente*

*per il Fornitore*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**Art. 20 – Accettazione clausole**

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice civile, il Fornitore dichiara di accettare specificamente il contenuto delle prescrizioni di cui agli articoli:  
2- (Modalità di erogazione del Servizio integrato di manutenzione, conduzione e gestione), 4 – (Importo del contratto), 6 - (Liquidazione dei corrispettivi e modalità di fatturazione), 12 - (Obblighi e responsabilità del Fornitore) 15 - (Penali, risoluzione del contratto e recesso) e 18 - (Foro competente).

*per il Fornitore*